



Prot. N. 1928 15 OTT. 2021

TRIBUNALE DI SIENA

Prot 113 ut.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA

Prot. 4174.2021, U.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SIENA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SIENA

viste le disposizioni normative e le linee-guida governative funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare, tra queste, i provvedimenti recentemente emanati:

- decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*";
- decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante "Misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";
- d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato;
- linee-guida 12 ottobre 2021 adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;
- Circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del 13 ottobre 2021 "sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari".

**rilevato:**

- che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la c.d. certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi nei quali esso svolge l'attività lavorativa;
- che tali disposizioni si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le predette amministrazioni, mentre non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;
- che i datori di lavoro del menzionato personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono, pertanto, definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, cui si riconnettono le conseguenze anche sanzionatorie determinate dalla legge;

**rilevato** che con riguardo ai controlli da esercitare sul personale amministrativo e sugli altri soggetti di cui sopra si è provveduto con provvedimento separati (in quanto autonomi datori di lavoro) da parte del Procuratore della Repubblica in data 13.10.2021 e da parte del Presidente del Tribunale con provvedimento in data 14.10.2021, prevedendo controlli a campione, con delega ai direttori amministrativi ed ai funzionari dei rispettivi uffici;

**Considerato:** che autonoma disciplina è prevista dalla legge per i magistrati, per i quali la titolarità della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa in argomento compete al Procuratore Generale della Corte di Appello del Distretto;

**Vista** la delega sull'esercizio dei controlli di cui sopra rilasciata dal Procuratore Generale della Repubblica di Firenze ai Procuratori circondariali (che provvederanno d'accordo con i Presidenti dei Tribunali), con atto sottoscritto anche dal Presidente della Corte di Appello di Firenze in data 14.10.2021

**ritenuta** l'opportunità di adottare disposizioni per le verifiche inerenti il personale di magistratura togata ed



TRIBUNALE DI SIENA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA

onorario, in servizio, presso il Tribunale, l'ufficio del Giudice di Pace, l'Ufficio di Sorveglianza, la Procura della Repubblica ai fini dei controlli della certificazione verde COVID-19;

#### DISPONE

1. Il direttore amministrativo Maria Assunta Palazzo, per i magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica; il direttore amministrativo Gianangela Giorgi per i magistrati in servizio presso il Tribunale, la funzionario giudiziario Maria Grazia Galgano per il giudice di pace, il direttore amministrativo Francesca Guttadauro per i magistrati dell'ufficio di sorveglianza espletteranno, nei rispettivi uffici – avvalendosi di personale appositamente incaricato – i controlli prescritti dalla legge sui magistrati togati ed onorari in servizio nei rispettivi uffici;

2. Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

3. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato e per gli aspetti di specificità degli uffici giudiziari, dalla Circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del 13 ottobre 2021 "*sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari*". Ci si dovrà attenere alle disposizioni di legge e alle linee-guida governative per ogni aspetto ivi trattato, compresi quelli inerenti ai dati personali e alle iniziative da adottare tempestivamente nel caso in cui un soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde prescritta.

4. I predetti Funzionari utilizzeranno, ove presenti, i sistemi automatici di verifica del *green pass* all'accesso nella sede, nel frattempo adoteranno controlli a campione. Potranno essere valutati tanto l'utilizzo di appositi applicativi (c.d. *app*) su *smartphone* o simili, quanto l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner* o per la rilevazione automatica delle presenze, anche congiuntamente all'impiego delle piattaforme informatiche che saranno rese disponibili dall'amministrazione (NoiPA, Piattaforma nazionale-DCG e/o eventuali altre).

5. Riguardo ai controlli a campione, i Funzionari sopra indicati, saranno sostituiti, in caso di assenza dal funzionario più elevato nella qualifica ed ove necessario si avvarranno di collaboratori dei rispettivi uffici, determinando criteri omogenei di rotazione su tutto il personale di magistratura, oltre che la misura percentuale minima del personale presente in servizio rispetto al quale quotidianamente dovrà essere attuata la verifica, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il personale preposto al controllo comunicherà immediatamente al Procuratore della Repubblica ed anche, per i magistrati dei rispettivi uffici, al Presidente del Tribunale ed al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, il nominativo del magistrato privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, salvo che si tratti di persona esente perché non soggetta alla campagna vaccinale, per i provvedimenti immediatamente conseguenti.

Restano in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia.

Conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella



TRIBUNALE DI SIENA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA

sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, con riserva di eventuale integrazione anche in rapporto a linee-guida governative o circolari ministeriali che siano in futuro emanate.

Il presente provvedimento, con allegato il provvedimento congiunto del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, sarà trasmesso:

a tutti i Magistrati, togati ed onorari, della Procura, del Tribunale, del Giudice di Pace e dell'Ufficio di Sorveglianza;

A tutto il personale amministrativo dei suddetti uffici

al Presidente della Corte di Appello di Firenze

al Procuratore Generale di Firenze

al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena;

al CSM (protocollo.csm@giustiziacert.it);

al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

al RSPP e al medico competente, per quanto di rispettiva competenza;


Siena, li 15 ottobre 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Roberto Carrelli Palombi

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Salvatore Vitello

Ministero della Giustizia  
Corte d'Appello di FIRENZE

USCITA - 14/10/2021 16:45:07 - 0012422

PROCURA GENERALE  
REPUBBLICA FIRENZE

14 OTT. 2021

Prot. 11167/21 U

## Corte d'Appello di Firenze

Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Firenze

## Il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale

Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n° 127, recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.*", con il quale è stato esteso a tutti i lavoratori (pubblici e privati) l'obbligo del c.d. *green pass* a decorrere dal 15 ottobre 2021;

lette le Linee-Guida del 12 ottobre 2021, adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;

letta la Circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi prot. n° 0209381.U del 13 ottobre 2021, "*sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari*";

richiamato il proprio precedente provvedimento a firma congiunta in data 7 ottobre 2021, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico - Decreto-Legge 21/09/2021 n. 127*";

premesso che, come è noto, l'art. 2 del D.L. n° 127/2021 cit. ha inserito nel D.L. 22 aprile 2021, n° 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n° 87, l'articolo 9-*quiquies*, a norma del quale:

- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la c.d. certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi nei quali esso svolge l'attività lavorativa;
- l'obbligo di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde rappresenta, dunque, condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- tali disposizioni si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le predette amministrazioni, mentre non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;
- i datori di lavoro del suddetto personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono, pertanto, definire le modalità operative per

l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, cui si riconnettono le conseguenze anche sanzionatorie determinate dalla legge;

- autonoma disciplina è prevista dalla legge per i magistrati dal successivo art. 9-sexies D.L. n° 127/2021 cit. (*"Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari"*);

rilevato che il comma 5 del richiamato articolo 9-quinquies dispone, tra l'altro, che *"I datori di lavoro ... definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10"*;

letto l'art. 3 del D.L. 8 ottobre 2021, n° 139, recante *"Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato"*, che ha inserito dopo l'articolo 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n° 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n° 87, l'art. 9-octies (*"Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro"*), ove è previsto che *"In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies ... con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."*;

precisato a tale riguardo che l'articolo 9-quinquies comma 6 cit. dispone che *"Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunicati di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati."*;

rilevato che siffatta impostazione ha trovato esplicita conferma anche nelle suindicate linee-guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove si osserva testualmente che *"Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."*;

che analoghe considerazioni si rinvergono nella citata Circolare del Capo Dipartimento in data 13 ottobre 2021, laddove si considera che *"l'acquisizione di tale dichiarazione potrà avvenire con le modalità, cartacea o elettronica, e con la periodicità che saranno ritenute più opportune anche in relazione all'esigenza organizzativa e di programmazione che ne rappresenta il presupposto giustificativo"*;

letto altresì l'art. 9 del cit. D.L. 8 ottobre 2021, n° 139 (recante *"Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche"*

*amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.”), che coerentemente, nel dettare Disposizioni in materia di protezione dei dati personali”, ha apportato modificazioni al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tra l’altro inserendo all’articolo 2-ter, dopo il comma 1, un comma 1-bis, secondo cui “Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n° 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.”;*

considerato, tutto ciò premesso, che, al fine di poter adempiere alle necessità organizzative connesse alla efficace programmazione del lavoro, per la migliore e più snella organizzazione delle verifiche occorrenti per poter prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, è stata ritenuta la necessità di acquisire le informazioni meglio specificate dal succitato art. 9-octies;

che ai sensi dell’art. 3 D.L. n° 139/2021, con nota del 13 ottobre 2021 (prot. n° 0012340/21.U Corte d’Appello - n° 0000383/21.U Procura Generale) è stata, pertanto, richiesta a tutti i lavoratori meglio specificati nei commi 1 e 2 dell’articolo 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n° 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n° 87, come modificato dal D.L. n° 127/2021 cit., la comunicazione *“di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19”;*

che si ravvisa l’opportunità di adottare disposizioni condivise per le verifiche inerenti al personale in servizio presso i rispettivi Uffici e agli altri soggetti ad esso equiparati ai fini dei controlli;

#### DISPONGONO

I controlli stabiliti dalla legge sul personale dipendente e sugli altri soggetti destinatari dell’obbligo (appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 9-quinquies del D.L. legge 22 aprile 2021, n° 52, e quindi, tra gli altri, Servizio Civile Regionale, volontari delle Forze dell’Ordine in congedo, addetti al servizio di pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Amministrazione) saranno espletati dal Dirigente Amministrativo dei rispettivi Uffici, conformemente alle modalità attuative generali di seguito meglio specificate, direttamente o a mezzo di personale dallo stesso appositamente incaricato per le necessarie attività esecutive.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel D.P.C.M. del 17 giugno 2021 e succ. modif. .

Sono esclusi da tali controlli i magistrati (ivi compresi quelli onorari, i giudici popolari che compongono le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, i giudici onorari minorili, gli esperti dei Tribunali di Sorveglianza e gli esperti delle Sezioni Specializzate Agrarie, trattandosi di soggetti che partecipano direttamente all’amministrazione della giustizia), per i quali si dispone più avanti ai sensi dell’art.

9-*sexies* D.L. 22 aprile 2021, n° 52, come innovato in parte dal D.L. 21 settembre 2021, n° 127, che ha introdotto per i magistrati una specifica normativa.

Non sono soggetti a controllo i soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9-*sexies* cit. che accedono agli Uffici giudiziari, ivi inclusi gli utenti dei servizi erogati dagli Uffici, gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del D.L. n° 52 del 2021 sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

A seguito della richiesta e acquisizione, da parte del personale soggetto a controllo, della comunicazione "*di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19*", come sopra meglio specificato, si ritiene che il personale che non abbia reso alcuna dichiarazione nel senso suddetto debba presumersi, fino a prova contraria, munito della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 comma 2 del D.L. n° 52/2021 cit. in costanza di validità <sup>1</sup>.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale categoria di personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Il personale interessato è già stato, peraltro, invitato a far pervenire la relativa documentazione entro il giorno 14 ottobre 2021, in busta chiusa, per l'inoltro al medico competente.

In riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del D.L. 21 settembre 2021, n° 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), i rispettivi datori di lavoro, nelle more dell'attivazione delle forme di controllo automatizzato del certificato verde, sono tenuti ad attestare, relativamente al personale che ogni giorno accederà al Palazzo di Giustizia, l'osservanza delle disposizioni concernenti i controlli previsti per il proprio personale dipendente dalla vigente normativa anticovid.

I dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ovvero che comunque ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati *ex lege* assenti

---

<sup>1</sup> Si riporta per ragioni di praticità il testo dell'art. 9 comma 2:

*Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*
  - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
  - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.*
- c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.*

ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (con gli effetti previsti nelle Linee-Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, par. 1.4).

Il dipendente che comunque acceda ai luoghi di lavoro in violazione dei suddetti obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa in materia.

In relazione alle modalità di esecuzione dei controlli, al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, si precisa che, in considerazione della scelta delle modalità organizzative prima descritte e delle limitate residue esigenze, e tenuta altresì nel debito conto la necessità di effettuare gli accertamenti con modalità che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, il controllo verrà effettuato secondo i seguenti criteri <sup>2</sup>:

- 1) non appena disponibile nel portale NoiPA: mediante utilizzo della piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche Amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA;
- 2) non appena rese disponibili dall'Amministrazione centrale le apparecchiature richieste, effettivamente installate e divenute operative: mediante **verifica automatizzata dei green pass all'accesso, attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19"** e la effettuazione di controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro;
- 3) nelle more della attivazione delle forme di controllo automatizzato del certificato verde di cui ai precedenti punti 1) e 1): il Dirigente amministrativo di ciascuno degli Uffici interessati attuerà il controllo a campione del personale come sopra individuato, con estrazione dei nominativi di tutte le persone interessate, mediante un sistema di scelta casuale, assicurando l'effettività di un criterio di rotazione, pur asimmetrica, che selezioni ogni giorno il 20% delle unità presenti, senza tenere memoria di coloro che sono stati controllati il giorno precedente. Quanto alle concrete modalità tecnico-operative di svolgimento di tale controllo, esso potrà avvenire mediante esibizione per la presa visione del certificato di *green pass* in modalità cartacea o elettronica (o su supporto digitale con verifica mediante l'applicazione gratuita app *VerificaC19*, già disponibile gratuitamente sugli *store*, eventualmente scaricata e installata dall'addetto al controllo su dispositivo mobile). Il controllo a campione è, invero, modalità non prioritaria ma comunque possibile, sia per il personale amministrativo sia per il personale di magistratura. Sempre a tale riguardo, il Dirigente amministrativo potrà impartire le opportune direttive affinché i responsabili di ciascun Ufficio o servizio - che verranno da lui individuati con apposito provvedimento scritto - procedano giornalmente alle verifiche sul personale ad essi facente capo, da attuarsi preferibilmente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Mette conto di evidenziare che al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, pur valendo la regola che i relativi controlli debbano

---

<sup>2</sup> Le specifiche funzionalità, che verranno gradualmente rese disponibili, saranno compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n° 87.

prioritariamente e preferibilmente, ove possibile, svolgersi all'accesso, ed essendo comunque previsto che gli uffici potranno provvedere a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, si provvederà a predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate, al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

L'incaricato per i controlli dovrà invitare il lavoratore sprovvisto di certificazione a lasciare immediatamente il luogo di lavoro e comunicare ai competenti Uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo la constatazione dell'accesso e della presenza nella sede di lavoro senza certificazione, il soggetto competente sarà tenuto ad avviare anche le procedure sanzionatorie e disciplinari di cui all'articolo 9-*quinquies* del D.L. n° 52 del 2021.

I Dirigenti amministrativi provvederanno alla predisposizione di apposita modulistica, tramite cui dare atto della avvenuta effettuazione dei controlli e delle modalità degli stessi. Il dato acquisito mediante la verifica non può essere oggetto di registrazione, ma solo di eventuale sanzione nel caso di concreto accertamento della violazione.

I Dirigenti amministrativi potranno valutare opportune iniziative organizzative, per l'adozione delle quali si confronteranno preventivamente con i Capi degli Uffici, al fine di coordinare al meglio il generale rientro in presenza dei dipendenti, in un'adeguata cornice di sicurezza sanitaria. In tale ottica, potrà valutarsi l'ampliamento delle fasce orarie di ingresso e di uscita del personale nelle sedi di lavoro, ridefinendo coerentemente gli orari di inizio e l'arco temporale di prestazione del servizio.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse aver contratto il Covid-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per simili circostanze.

Per quanto riguarda poi, specificatamente, il personale di magistratura, si rileva quanto segue.

L'articolo 9-*sexies* comma 5 individua nel Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, che può a tal fine avvalersi di delegati, l'Autorità preposta alla verifica del rispetto delle prescrizioni e all'accertamento delle eventuali violazioni (e dunque alla redazione del verbale di contestazione).

Per quanto concerne l'individuazione delle modalità operative per la verifica e l'accertamento dell'adempimento degli obblighi di detenzione ed esibizione della certificazione verde, occorre individuare, per ciascun Ufficio giudiziario, gli incaricati alle verifiche, le procedure di verifica (che potranno essere effettuate - tenuto specificamente conto della situazione dei luoghi e degli uffici - a tappeto o a campione e, preferibilmente, in corrispondenza ed al momento degli accessi), e le modalità di segnalazione ai fini del previsto esercizio della azione disciplinare.

Valgono, in proposito, le regole generali sopra individuate ai fini della effettuazione dei controlli.

Giova precisare, con riferimento al personale di magistratura, l'opportunità di modulare la percentuale del 20% di personale sottoposto a controllo a campione in maniera flessibile, tenendo presenti da un lato le specificità della funzione giudiziaria e dall'altro la correlata insussistenza dell'obbligo di presenza in ufficio, salvi gli impegni di udienza o che ne richiedano comunque la presenza. In tale direzione, si

ritiene preferibile che i controlli, che secondo il D.P.C.M. sarebbero da svolgere prevalentemente in orario antimeridiano, allo scopo di non pregiudicare o interrompere l'ordinato e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria alla cui cura il singolo magistrato è preposto, possano aver luogo anche in orario postmeridiano.

Pertanto, il Procuratore Generale, previo concerto e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello,

#### DELEGA

i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto all'esercizio dei compiti di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa in argomento sopra richiamata, la cui titolarità permarrà in capo al delegante, nei confronti dei magistrati requirenti e giudicanti dei rispettivi Circondari.

Quanto agli Uffici di primo grado, giudicanti e requirenti, aventi sede in Firenze, all'esercizio dei compiti di vigilanza provvederanno anche in tal caso i rispettivi Dirigenti.

Le concrete modalità di controllo - fermo restando tutto quanto fin qui rappresentato nella precedente parte del presente provvedimento - saranno poste in essere nei termini e nelle forme che i Procuratori delegati avranno cura di concordare preventivamente con i Presidenti dei rispettivi Tribunali.

I Presidenti dei rispettivi Tribunali, a loro volta, renderanno edotto dei rispettivi accordi il Presidente della Corte d'Appello.

I Procuratori delegati riferiranno ad ogni richiesta del Procuratore Generale, oltre che eventualmente d'opportuna iniziativa, sulle modalità attuative. Non è inclusa facoltà di sub-delega ma sarà possibile, laddove ritenuto opportuno, nominare magistrati o personale amministrativo a fini di mero supporto all'esercizio della propria funzione.

Verrà fatta immediata segnalazione di ogni eventuale violazione ai fini dell'esercizio della azione disciplinare.

Il presente provvedimento - da intendersi, per quanto di necessità, anche come delega ai rispettivi Dirigenti amministrativi da parte dei Capi degli Uffici - avrà efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, con riserva di eventuale integrazione anche in rapporto a linee-guida governative o circolari ministeriali che siano in futuro emanate.

Il provvedimento stesso sarà pubblicato nel sito internet della Corte d'Appello e sarà trasmesso:

- ai magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari di Firenze;
- al personale amministrativo, agli appartenenti al Servizio Civile Regionale, ai volontari delle Forze dell'Ordine in congedo, ai tirocinanti e a ogni altro soggetto cui siano riferibili gli obblighi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52;
- ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Firenze;
- al personale delle Forze di Polizia addetto al servizio di scorta ai magistrati;
- ai Presidenti dei Tribunali del Distretto, anche per la diffusione a tutti i magistrati in servizio presso i rispettivi Uffici;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, anche per la diffusione a tutti i magistrati in servizio presso i rispettivi Uffici;

- ai Dirigenti amministrativi delle Procure del Distretto, anche per la diffusione a tutto il personale in servizio presso i rispettivi Uffici;
- al Dirigente dell'U.N.E.P.;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al R.S.P.P. e al Medico competente generale, per quanto di rispettiva competenza;
- alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle R.S.U. .

Firenze, 14 ottobre 2021

Il Procuratore Generale  
Marcello Viola

Il Presidente della Corte d'Appello  
Alessandro Nencini